

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi, 26 settembre 2016, in via Pozzo dell'Amore 3, 37010 Affi (Vr), i sottoscritti e le sottoscritte si sono riuniti per costituire, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, un'Associazione Culturale, non a scopo di lucro, denominata "Chôra" e per stendere e approvare le norme dello Statuto che segue.

STATUTO

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione Culturale, non a scopo di lucro, denominata "Chôra". L'Associazione ha sede in via Pozzo dell'Amore 3, 37010 Affi (Vr).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopo e attività

"Chôra" è un'associazione culturale senza scopo alcuno di lucro che nasce dalla consapevolezza che la cultura (in tutte le sue forme) è NUTRIMENTO, MOTORE DI SVILUPPO della persona e della società in cui la stessa persona nasce, cresce e vive. Ha come obiettivo quello di rivolgersi alla comunità mettendo in rete le persone, le famiglie, i gruppi, le associazioni, le scuole, le istituzioni, le imprese, e tutti gli altri soggetti operanti sul territorio locale e nazionale, mediante una consapevole e partecipata RICERCA CULTURALE, ESPRESSIVA ED EDUCATIVA, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento:

- benessere psicofisico della persona;
- arte ed educazione artistica;
- cultura libraria ed editoriale, letteratura e promozione della lettura;
- musica, teatro e altre arti performative e spettacolistiche;
- cultura enogastronomica;
- architettura, paesaggio, relazione uomo e territorio agricolo/costruito;
- promozione del territorio e delle sue espressioni culturali, anche in una chiave di turismo sostenibile;
- tutela ambientale ed ecologia;
- buone pratiche e consumo critico.

L'associazione in particolare si propone pertanto di:

- A. essere un luogo in continuo divenire, dove la persona è al centro di tutto e nel quale si instaura un dialogo culturale per contribuire alla crescita e all'arricchimento personale, allo sviluppo del bene-essere e del benessere;
- B. promuovere pensieri, prospettive e linguaggi espressivi che possano attivare risorse e innescare nuovi modi di comunicare ed esprimere;
- C. promuovere la partecipazione attiva e diretta dei soci e non soci alle attività di cui sono i principali protagonisti, per educare il profondo e meditato ascolto di sé, invogliando un dialogo consapevole tra la parola ascoltata e quella pronunciata;
- D. promuovere e valorizzare il territorio e la sua storia, sia esso locale e nazionale, attraverso la realizzazione di progetti concreti in connessione con i vari interlocutori sociali, culturali, istituzionali e le imprese.

Per realizzare i propri scopi l'associazione potrà:

- A. promuovere, organizzare e gestire attività educative, formative e didattiche diverse, sia per minori che adulti;
- B. promuovere, organizzare e gestire eventi di divulgazione, disseminazione e divulgazione della conoscenza nell'ambito delle tematiche istituzionali, nonché occasioni di dialogo e dibattito, quali conferenze, seminari, workshop ed altre iniziative analoghe;
- C. promuovere, organizzare, gestire attività laboratoriali ed espressive di vario genere;
- D. organizzare eventi socio-culturali quali, a titolo di esempio, rassegne, festival, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, mostre, stage, eventi musicali, teatrali e spettacolistici;
- E. elaborare e gestire progetti sociali e culturali in proprio o in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni e imprese di qualsiasi ordine e grado;

- F. svolgere attività di promozione e comunicazione del territorio; promuovere, sostenere e diffondere la cultura dell'economia di prossimità, anche mediante la valorizzazione delle eccellenze e delle migliori pratiche;
- G. promuovere e gestire iniziative volte allo scambio gratuito (book-crossing), all'acquisto di libri e/o alla creazione di una o più biblioteche;
- H. produrre e/o diffondere pubblicazioni, anche di natura editoriali e/o multimediali, atte a divulgare le tematiche istituzionali e/o a promuovere le attività associative;
- I. intraprendere ogni iniziativa atta a sollecitare e promuovere attività culturali e del buon vivere nel pieno rispetto dell'ambiente e della società;
- J. svolgere ogni altra attività atta a raggiungere le finalità istituzionali di cui al presente articolo nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione potrà collaborare e/o cooperare e/o realizzare e/o partecipare a progetti con ogni organismo pubblico e privato, e potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati, ed accettare donazioni, lasciti ed altre elargizioni.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali, economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliarie; potrà anche costruire, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità, purché conforme alle normative vigenti.

Le competenze professionali necessarie alla realizzazione degli interventi potranno essere retribuite anche se svolte dai soci.

ART. 3 – Qualità di socio/a

Possono essere Soci/ie tutti/e coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali e la sostengono nel perseguimento delle sue finalità.

I/le Soci/ie possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro, devono nominare e comunicare contestualmente alla domanda di adesione un loro rappresentante ovvero il legale rappresentante che ne faccia le veci anche in Assemblea.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per i soci la disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci e tutte le socie maggiorenni di età hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

I/le Soci/ie sono tenuti/e a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intransmissibili, non rivalutabili e non restituibili. Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali.

ART. 4 – Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo che valuta l'ammissibilità o meno del richiedente. In caso di diniego, motivato, il richiedente ha facoltà di appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

ART. 5 – Cessazione dalla qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

- a) Può recedere su domanda il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
- b) Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:
 - a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. che non abbia versato la quota associativa annuale.
- c) Può essere escluso il/la Socio/ia:
 - a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
 - b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
 - c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Entro tale termine il/la Socio/a escluso/a può appellarsi all'Assemblea che giudica in via definitiva.

Il/la Socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei/delle Soci/ie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente dell'Associazione.

ART. 7 – Assemblea Sociale

L'Assemblea dei/delle Soci/ie viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata e con comunicazione via lettera, fax o e-mail che ne comprovì la convocazione.

Ogni Socio/ia, in regola con la quota associativa, ha diritto di esprimere un solo voto. Il/la Socio/ia può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio/a mediante delega scritta. Ciascun socio/ia può rappresentare per delega al massimo due altri/e soci/ie.

Un terzo dei Soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il rendiconto economico finanziario;
- c) nominare i componenti del Direttivo, e revocarne il mandato se ne sussistano gravi e giustificati motivi;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni.

È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio costituito.

Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente o da un/una Socio/ia nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

ART. 8 - Quorum di costituzione e di deliberazione

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le Soci/ie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, necessarie per ogni intervento sullo Statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei/delle Soci/ie aventi diritto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presenti. I/le Soci/ie deliberano in sede straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare dello scioglimento è comunque necessario il voto favorevole di due terzi dei soci.

Di ogni Assemblea verrà redatto un apposito verbale.

In caso di assemblea con all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione, la votazione e il verbale dovranno essere presenziati da un notaio e tale verbale dovrà contenere l'inventario di eventuali beni mobili ed immobili dell'associazione.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è nominato a maggioranza dall'Assemblea al suo interno. Esso dura in carica cinque anni. I/le componenti del Consiglio Direttivo variano da un minimo di tre a un massimo di cinque e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

ART. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;

- c) progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l'ordinaria amministrazione;
- d) elaborare il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno seguente a quello dell'esercizio di riferimento;
- e) convocare le Assemblee previste dallo Statuto, le ordinarie e le straordinarie;
- f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/delle Soci/ie;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) deliberare sull'accettazione di eventuali lasciti e/o donazioni;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

ART. 11 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi membri, e comunque con la presenza di almeno due di questi; le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

In caso di parità in una votazione prevale il voto del Presidente.

ART. 12 - Presidente

Il/la Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il/la Vicepresidente può sostituirlo nelle funzioni attribuitegli.

ART. 13 – Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci che hanno il diritto di richiedere la convocazione di un'Assemblea che ratifichi a maggioranza tale decisione; qualora entro trenta giorni non ne sia fatta richiesta, si intende ratificata la decisione e l'elezione effettiva. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

ART. 14 – Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti dalle quote di adesione e da eventuali altri contributi associativi supplementari, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Il Patrimonio e il Fondo Comune, così come gli eventuali avanzi di gestione, non sono mai distribuibili, neanche in modo indiretto, tra i soci e i terzi, né durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento.

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e alla costituzione di detto patrimonio si provvederà con le contribuzioni dei/delle Soci/ie, con eventuali contributi pubblici, con il sostegno di enti privati, con le erogazioni liberali di persone fisiche, imprese e benefattori, con eventuali lasciti ed eredità, oltre che con i proventi, anche di ordine commerciale, derivanti dalle proprie attività.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente ed integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e non potrà in alcun caso essere distribuito ai soci o a terzi.

ART. 15 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 Aprile dell'esercizio sociale successivo.

ART. 16 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei/delle Soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività andranno devolute ad altre Associazioni od Enti con fini di utilità sociale coerenti con le finalità istituzionali, sentito il parere dell'Organismo di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190. Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

ART. 17 – Controversie

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio rispetto alla sede legale dell'Associazione.

ART. 18 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Norma finale e transitoria

A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno le seguenti signore in qualità di socie fondatrici, con l'attribuzione delle cariche sociali come di seguito:

- ZARDINI MARCELLA, in qualità di Presidente;
- MANARA ILARIA, in qualità di Vicepresidente;
- de CEGLIA MARIA ELENA, in qualità di Segretaria;
- SIMONETTI SABRINA, in qualità di Consigliera;

Sottoscrivono per intero e in ogni sua parte il presente Atto composto di 05 (cinque) pagine le socie fondatrici:

1) ZARDINI MARCELLA, nata a VERONA (VR) il 21/09/1977, CF: ZRDMCL77P61L781P

FIRMA.....

2) MANARA ILARIA, nata a VERONA (VR) il 30/03/1982, CF. MNRLRI82C70L781G

FIRMA.....

3) De CEGLIA MARIA ELENA, nata a GENOVA (GE) il 16/04/1969, CF: DCGMRA69D56D969Q

FIRMA.....

4) SIMONETTI SABRINA, nata a TORINO (TO) il 19/12/1964 CF: SMNSRN64T59L219Y

FIRMA.....